

REGOLAMENTO TIPO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Art. 1– La Sezione Provinciale

1. La Sezione Provinciale è la delegazione che coordina l'attività delle Sezioni Comunali e Circostrizionali, ove costituite, ed è rappresentata dal Segretario.
2. La costituzione di una nuova Sezione Provinciale, deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.
3. All'atto della costituzione della Sezione Provinciale, si provvederà all'attribuzione d'ufficio, dei Soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nuova Sezione.
4. La Sezione Provinciale, una volta costituita, è un Organo permanente sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Nazionale.
5. Nel caso in cui la Nazione non abbia costituito la Sezione Provinciale le competenze della Sezione Provinciale sono assunte direttamente dalla Nazione suddividendole tra i propri Organi.

Art. 2 – Estensione territoriale

1. La competenza territoriale della Sezione Provinciale coincide di norma con quella della Provincia istituzionale.
2. In casi particolari, Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la creazione di più Sezioni Provinciali all'interno della medesima Provincia istituzionale.

Art. 3 – Funzioni

1. Compito della Sezione Provinciale è il sostegno ed il coordinamento dell'azione politica e organizzativa delle delegazioni territoriali comprese nel proprio territorio, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, al fine di razionalizzare ed unificare l'azione delle delegazioni territoriali, in merito allo studio e all'elaborazione delle problematiche comuni e all'attuazione dei programmi politici del Movimento.

Art. 4 – Organi della Sezione Provinciale

1. Sono organi della Sezione Provinciale:
 - L'Assemblea;
 - Il Congresso;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Segretario.

Art. 5 – Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea è l'Organo rappresentativo di tutti i Soci della Sezione Provinciale.
2. L'Assemblea è convocata dal Segretario, di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione o due terzi dei Membri del Consiglio Direttivo ne facciano motivata richiesta scritta, inviata al Segretario Provinciale e al Segretario Nazionale. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni. Può essere convocata anche a seguito di invito del Consiglio Direttivo Provinciale o del Consiglio Nazionale. In caso di rifiuto, il Segretario Nazionale può provvedere direttamente nominando a tale scopo un Commissario ad acta che presiederà l'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, esposto nei locali della Segreteria Provinciale e, ove presenti, in tutte le sedi territoriali, almeno 10 (dieci) giorni consecutivi precedenti l'Assemblea stessa. Copia dell'avviso deve essere inviato a tutti i Segretari delle delegazioni territoriali.

4. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Nazionale o da un suo delegato che si avvale di un componente dell'Assemblea per la stesura del verbale.
5. La seduta è valida anche senza la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Militanti.
6. All'Assemblea possono partecipare i membri del Consiglio Nazionale e Federale iscritti in altre Sezioni.
7. Nei casi in cui nell'Ordine del Giorno sia prevista la votazione di documenti, risoluzioni, o atti di indirizzo, la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione i quali hanno diritto di voto. In questo caso deve essere data prova certa dell'invio della convocazione ai Soci Ordinari Militanti. Le votazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Il Presidente dell'Assemblea si avvale di un Socio Ordinario Militante per la stesura del verbale.

Art. 6 – Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale è l'organo plenario rappresentativo di tutti i Soci della Sezione Provinciale. Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Soci Ordinari Militanti iscritti nella Provincia che hanno maturato una Militanza di almeno 1 (uno) anno, alla data di prima convocazione, a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci.
2. Il Congresso Provinciale, in via ordinaria, è convocato ogni 3 (tre) anni su mandato del Consiglio Nazionale.
3. Elabora la linea politica e programmatica del Movimento a livello Provinciale, in conformità con gli indirizzi deliberati dagli Organi superiori. Verifica le attività realizzate dagli Organi ad esso sottoposti.
4. Prima dello svolgimento del Congresso, il Segretario uscente dovrà depositare la situazione patrimoniale della Sezione Provinciale aggiornata a quella data.
5. Il Segretario neo-eletto, come prima azione, firmerà a sua volta un documento di presa consegna di quanto elencato in inventario e di cui da quel momento diviene responsabile.
6. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta elezione, si dovrà procedere alla verifica di quanto riportato sul documento ricevuto, verbalizzando le opportune osservazioni. Durante il periodo della verifica saranno ammessi i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7 – Componenti del Congresso

1. Sono membri del Congresso Provinciale, con diritto di parola e di voto:
 - I membri elettivi dei Consigli Nazionale e Federale, appartenenti al territorio Provinciale;
 - I Segretari delle Circostrizioni della Provincia, se istituite;
 - I Segretari delle Sezioni Comunali della Provincia, se istituite;
 - I Parlamentari appartenenti al territorio Provinciale;
 - I Consiglieri Regionali e Provinciali appartenenti al territorio Provinciale;
 - Il Segretario Provinciale ed i componenti elettivi del Consiglio Provinciale uscente;
 - I Soci Ordinari Militanti, in possesso di un'anzianità di militanza non inferiore ad un anno.
2. Il Consiglio Nazionale, laddove il numero dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Provincia sia tale da risultare difficoltosa la gestione procedurale e operativa del Congresso, può deliberare la convocazione, e la regolamentazione, di consultazioni primarie per l'elezione dei delegati che parteciperanno al Congresso Provinciale. In questo caso Il Consiglio Nazionale determina il numero dei delegati che parteciperanno al Congresso garantendo la rappresentanza di tutte le Circostrizioni, ove istituite.
3. Tutti i membri devono essere iscritti al Movimento come Soci Ordinari Militanti della Provincia.

Art. 8 – Modalità di convocazione

1. L'atto di convocazione del Congresso, deve contenere:

- La data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione;
 - L'ordine del giorno;
 - L'Arco temporale nel quale sono ammessi gli accrediti dei Congressisti.
2. Almeno 10 (dieci) giorni consecutivi precedenti alla data di prima convocazione del Congresso, l'atto di convocazione deve essere inviato a ciascun S.O.M. avente diritto, ed esposto ben visibile nei locali della Sede Provinciale e, ove esistenti, nelle Sedi delle delegazioni territoriali. Copia della convocazione deve essere inoltrata contestualmente al Segretario Nazionale. Dell'avvenuto invio della convocazione degli aventi diritto deve essere data prova certa.

Art. 9 - Candidature

1. Possono candidarsi tutti i Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione che hanno maturato una militanza di almeno 1 (uno) anno calcolato a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Segretario o di Consigliere, devono essere consegnate, o inviate via Fax o via Mail, alla Segreteria Nazionale almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. Non è possibile presentare più di una candidatura.
2. La candidatura a Segretario deve essere sottoscritta dai componenti del Congresso in un numero minimo stabilito dal Consiglio Nazionale. Le firme devono essere consegnate, o inviate, nei termini previsti per la candidatura. La candidatura e le firme devono comunque essere consegnate in originale entro il termine previsto per la prima convocazione.
3. I candidati alla carica di Segretario dovranno, contestualmente alla propria candidatura, presentare per iscritto il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione del territorio. Le candidature devono contenere comunque la seguente formulazione: *Il sottoscritto....., candidato alla carica di ... (specificare se Segretario Provinciale o Consigliere), dichiara che il suo mandato ha per scopo la realizzazione dell'art. 1 dello Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania così formulato: "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania è un movimento Politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell'Indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana".*
4. La Segreteria Nazionale rilascia al candidato, entro le successive 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della candidatura, una ricevuta attestante l'orario di ricezione della candidatura. Per i candidati alla carica di Segretario la ricevuta dovrà inoltre specificare se è, o non è, stato allegato il Programma, il numero di firme raccolte a sostegno della candidatura, e la data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci.
5. Copia della ricevuta dovrà essere inviata contestualmente al Presidente del Congresso.
6. Se entro il termine previsto il candidato non è in possesso della ricevuta deve inviare apposita richiesta scritta al Segretario Nazionale.

Art. 10 – La Commissione Verifica Poteri.

1. Contestualmente alla convocazione del Congresso Provinciale, l'Organo convocante nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da 3 (tre) membri scelti fra i Soci Ordinari Militanti iscritti nella Provincia.
2. La Commissione nomina, al suo interno, il Presidente e delibera a maggioranza dei componenti. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
3. La Commissione Verifica Poteri procede all'accertamento della regolarità dell'iscrizione degli aventi diritto.

4. L'elenco degli aventi diritto deve essere redatto, firmato e consegnato in tempo utile all'Organo convocante il Congresso al fine di inviare le convocazioni ad ogni componente del Congresso.
5. La Commissione verifica inoltre la regolarità delle candidature. Per i candidati alla carica di Segretario dovrà inoltre verificare la regolarità delle firme a sostegno della candidatura.
6. Durante l'arco temporale stabilito per gli accrediti il Presidente della Commissione rilascia al delegato un documento di identificazione che dovrà essere firmato da almeno un membro della Commissione, numerato progressivamente e portato sempre in modo ben visibile, durante tutto il Congresso.
7. All'ora stabilita per la prima convocazione, il Presidente della Commissione dà comunicazione al Congresso del numero dei Congressisti presenti.
8. In caso di prima convocazione, prima di dichiarare aperti i lavori del Congresso, si dovrà procedere alla verifica del numero legale, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di mancato raggiungimento, si procederà automaticamente al rinvio in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo, e per la quale è richiesta la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
9. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri presiede l'apertura del Congresso e cede subito dopo la Presidenza.

Art. 11 - Presidenza

1. Il Congresso Provinciale è presieduto dal Segretario Nazionale o un suo delegato.
2. L'ufficio di Presidenza, nominato dal Presidente tra i Congressisti, è composto, oltre che dal Presidente:
 - dal Vice Presidente;
 - dal Segretario verbalizzante, che provvederà alla verbalizzazione dei lavori congressuali.
3. Il Presidente nomina, tra i Congressisti, 2 (due) Soci Questori per la cura dell'ordinato svolgimento del Congresso. Essi interverranno dietro specifico mandato del Presidente e non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.
4. Compito specifico del Presidente è garantire l'osservanza delle norme regolamentari e le modalità degli interventi.

Art. 12 – Prerogative e diritti dei congressisti.

1. Ogni componente del Congresso Provinciale può esporre liberamente le proprie opinioni e proposte, nei tempi e nei modi previsti dal Presidente, senza turbare la libertà della discussione, l'ordine della seduta o la dignità degli altri Soci.
2. Chiunque, richiamato per due volte all'ordine dal Presidente del Congresso, senza che si corregga, viene diffidato pubblicamente e, nonostante ciò, non recede dal suo comportamento, il Presidente ne dispone l'allontanamento dal Congresso, intimandogli di lasciare la sala. In caso di ulteriore resistenza, sarà accompagnato alla porta dai Soci Questori.

Art. 13 – Il Dibattito

1. Immediatamente dopo l'espletamento di tutte le operazioni preliminari, il Presidente dà la parola al Segretario Provinciale uscente, il quale presenta la propria relazione.
2. Il Presidente comunica ufficialmente l'elenco di coloro che hanno avanzato richiesta di intervento, nelle modalità previste dall'atto di convocazione.
3. Da quel momento saranno ammessi oratori non iscritti solo per richiamo al Regolamento, per questioni pregiudiziali o sospensive o per fatto personale. In quest'ultimo caso la parola viene concessa al termine dell'esposizione dell'argomento in questione o prima della fine della seduta. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente.

4. Il Presidente dà la parola, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.
5. I soci iscritti che, chiamati a parlare, non sono presenti, decadono dal diritto di parola.
6. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente, a sua discrezione in funzione del numero degli oratori iscritti a parlare.
7. Superati i limiti di tempo prescritti, il Presidente toglie senza indugio la parola.
8. Il Presidente toglie la parola a chi, richiamato ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno, seguita a discostarsene.

Art. 14 – Procedimento elettorale

1. Prima delle votazioni, il Presidente del Congresso nomina, tra i Congressisti presenti, 3 (tre) scrutatori che, assieme all'Ufficio di Presidenza, costituiscono il Seggio Elettorale responsabile delle operazioni di voto e degli scrutini.
2. Le votazioni si svolgono con schede separate. In presenza di una sola candidatura a Segretario, e per la sola candidatura a Segretario, il Congresso può deliberare diversamente. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Segretario e una per la carica di Consigliere.
3. Il Congresso elegge:
 - il Segretario Provinciale;
 - i Membri elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale, il cui numero viene fissato dal Consiglio Nazionale in modo da garantire una composizione a numeri dispari;
 - i Delegati al Congresso Nazionale, il cui numero verrà deciso dal Consiglio Nazionale anche in un momento successivo.
4. L'elenco dei candidati sarà esposto nei pressi delle urne per la votazione.
5. Le schede devono essere di colore diverso per ogni votazione. Tutte le votazioni devono essere svolte contemporaneamente.
6. La scheda può essere prestampata con i nomi in ordine alfabetico.
7. Per tutti i tipi di elezione, si potrà esprimere una sola preferenza.
8. Non è ammesso il voto per delega.
9. Nel corso delle operazioni elettorali, i membri dei Consigli Direttivi, Nazionale e Federale, iscritti in altre Province, possono accedere ai locali del Congresso, senza intervenire in alcun modo tranne quando espressamente richiesto dal Presidente.

Art. 15 – Votazioni

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e procede allo spoglio delle schede, coadiuvato dai componenti il Seggio Elettorale.
2. Di ogni operazione si redige verbale dettagliato, controfirmato dai componenti il Seggio Elettorale. Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Provinciale.
3. Per la carica di Segretario Provinciale, ove sia stata presentata una sola candidatura, risulterà eletto il candidato che avrà riportato un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Nel caso di due o più candidati, risulterà eletto colui che ottiene un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno abbia raggiunto il quorum previsto, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Il ballottaggio, nel caso in cui sia garantita la presenza di non meno del 70 (settanta) per cento dei congressisti accreditati, potrà iniziare immediatamente dopo la comunicazione dei risultati elettorali. In mancanza di ciò, il Congresso sarà riconvocato in data da stabilire e, comunque, non oltre 20 (venti) giorni dall'avvenuto Congresso, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale. Nel ballottaggio risulterà eletto chi ottiene più voti purchè

non inferiore ad un terzo dei componenti del Congresso. In caso contrario si procederà con la convocazione di un nuovo Congresso, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.

5. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
6. Non si procede alla proclamazione dei Consiglieri se non è stato eletto il Segretario.
7. Per la carica di componente elettivo del Direttivo Provinciale, saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di Militanza. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità sarà eletto il più anziano anagraficamente.
8. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "Membri supplenti".
9. Esaurite le operazioni di spoglio, il Presidente proclama il risultato delle votazioni e dichiara chiusi i lavori congressuali.
10. Il Verbale del Congresso, insieme all'elenco degli eletti, dovrà essere depositato presso la Segreteria Provinciale. Copia del verbale e dell'elenco degli eletti dovrà essere inviata al Segretario Nazionale non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.
11. Ogni Congressista, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento delle votazioni, può inoltrare ricorso al Segretario Nazionale entro 72 (settantadue) ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata A.R., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso. Il testo del ricorso deve essere anticipato, alla Segreteria Provinciale e alla Segreteria Nazionale, via Fax o e-mail entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo raccoglie la voce e la volontà degli associati della Provincia, promuovendo le conseguenti attività. Cura, inoltre, l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli Organi superiori.
2. Le Sezioni Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo, composto da:
 - Il Segretario Provinciale;
 - I Segretari delle Circoscrizioni ubicate sul territorio di competenza, ove istituite;
 - I membri eletti dal Congresso Provinciale.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con diritto di parola:
 - Il Responsabile Organizzativo;
 - Il Responsabile degli Enti Locali;
 - Il Responsabile della Rendicontazione contabile;
 - Il Responsabile del Movimento Giovanile Padano;
 - I Membri del Consiglio Nazionale e Federale iscritti nella Provincia.
4. In caso di rinnovo di un Segretario di Circoscrizione, il neoeletto subentra automaticamente ed immediatamente. La surroga dovrà essere verbalizzata in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.
5. Il voto del Consiglio Direttivo, contrario ad una proposta del Segretario non comporta le dimissioni del Segretario.
6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.
7. Si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, ad eccezione del mese di Agosto, su convocazione del Segretario Provinciale.
8. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Nazionale o del Segretario Nazionale. In caso di inottemperanza, il

Segretario Nazionale provvede attraverso un proprio Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione.

9. L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali della Sede Provinciale, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore sulla data di convocazione e, contestualmente, inviato ai suoi componenti, e alla Segreteria Nazionale. Dell'avvenuto invio della convocazione deve essere data prova certa.
10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere, con diritto di parola, il Segretario Nazionale, anche a mezzo di un suo delegato. La partecipazione è ammessa anche al Responsabile Organizzativo Nazionale ed al Responsabile degli Enti Locali Nazionale.
11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere presenti, con il solo diritto di parola, i Parlamentari e i Consiglieri Regionali eletti nelle circoscrizioni elettorali della Provincia e il Capigruppo in Consiglio Provinciale.
12. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile Provinciale del M.G.P. secondo quanto previsto dal Regolamento del Movimento Giovani Padani.
13. Il Consiglio Direttivo può nominare Responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Provincia.
14. Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Direttivo.
15. Le dimissioni dalla carica di Consigliere elettivo, indirizzate al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei candidati non risultati eletti.
16. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risulta assente a 3 (tre) riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo e viene sostituito dal primo dei non eletti ovvero, se si tratta di un Segretario di Circoscrizione, viene dichiarato decaduto anche dalla carica Circoscrizionale e viene sostituito da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo.
17. Le dimissioni contemporanee di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio, comportano la convocazione, entro 90 (novanta) giorni, del Congresso. I poteri e le competenze del Consiglio e del Segretario vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato dal Segretario Nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale.
18. Il Consiglio Direttivo può essere altresì sciolto per decisione motivata del Consiglio Nazionale. La delibera di scioglimento dovrà contenere la nomina di un Commissario. Entro 90 (novanta) giorni dallo scioglimento, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale, si dovrà convocare il Congresso Nazionale.
19. In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso del Segretario, il Consiglio Direttivo rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario, salvo decisione diversa dell'organo superiore, contenuta nella delibera di commissariamento. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Segretario sono svolte dal Commissario nominato dal Segretario Nazionale e ratificate dal Consiglio Nazionale.

Art. 17 – Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

1. Il Segretario ed i componenti elettivi del Consiglio Provinciale, durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di

Segretario, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai diciotto mesi ed un giorno. E' esclusa questa possibilità al Segretario dimissionario.

Art. 18 – Attribuzioni del Segretario Provinciale.

1. Il Segretario Provinciale, rappresenta l'unità della Provincia e porta la voce del Consiglio Direttivo in seno al Consiglio Nazionale.
2. Può essere dichiarato decaduto per decisione motivata del Consiglio Nazionale. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario. Il Congresso per l'elezione del nuovo Segretario o dell'intero Organo Direttivo, dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui la carica di Segretario è verbalizzata come vacante.
3. Il Segretario Provinciale :
 - a) Convoca e presiede, almeno una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto, il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) Per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti, i componenti dell'Ufficio di Segreteria, ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri. Il nominato Ufficio di Segreteria, dovrà ottenere la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.;
 - c) Il Segretario Provinciale nomina, tra i S.O.M. della Sezione, il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Enti locali e del Tesseramento ed altri secondo necessità. Tali responsabili partecipano, con diritto di parola, alle riunioni del Direttivo;
 - d) Nomina il Vice Segretario, scegliendolo tra i componenti elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Segretario, in caso di assenza, delega il Vice Segretario;
 - e) E' delegato di diritto al Congresso Nazionale;
 - f) E' membro di diritto del Consiglio Nazionale;
 - g) Partecipa alle riunioni periodiche di formazione politica, organizzate dagli Organi superiori;
 - h) E' responsabile della pratica attuazione delle indicazioni della Segreteria Nazionale e della corretta diffusione sul proprio territorio, del progetto politico del Movimento;
 - i) Cura la regolare tenuta del Libro Soci della Provincia. Entro la fine di ogni mese, anche tramite persona da lui delegata, provvede all'aggiornamento dei tesserati attraverso le ricevute pervenute dai Segretari di Circostrizione o, in assenza, dai Segretari di Sezione;
 - j) Cura e promuove l'organizzazione sul proprio territorio degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento.
4. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopraccitati, può essere causa di decadenza dalla carica, da decretarsi da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti assegnati al Consiglio Direttivo, senza computare a tal fine il Segretario.
2. La mozione deve essere inviata al Segretario Provinciale e al Segretario Nazionale.
3. Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre (30) trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Segretario partecipa alla votazione e viene computato ai fini della maggioranza.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Direttivo e alla nomina, da parte del Consiglio Nazionale, di un Commissario che dovrà convocare il Congresso entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 20 – Il Responsabile Organizzativo Provinciale

1. Il Responsabile Organizzativo, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale.
3. E' membro, con diritto di parola, del Consiglio Direttivo e, in ogni modo, è esclusa qualsiasi funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno della Sezione.
4. Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio stesso e la sua trascrizione sul libro vidimato della Sezione Provinciale. Provvede all'inoltrare alla Segreteria Nazionale, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, della copia del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo dove devono essere puntualmente registrate le eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo e le nomine o le revocazioni dei responsabili di settore.
5. I Suoi compiti sono:
 - Promuovere ed organizzare annualmente una festa Provinciale;
 - Coordinare le sezioni di competenza territoriale, al fine di evitare sovrapposizioni di feste e comizi, ;
 - Assistere le Sezioni di recente costituzione, nelle incombenze iniziali;
 - Collaborare con le sedi locali, per la soluzione delle problematiche organizzative, anche in occasione di campagne elettorali o referendarie.
 - Verificare che le sezioni abbiano il materiale necessario in caso di iniziative programmate dagli organi superiori o dalla stessa Segreteria Provinciale.
 - Verificare la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, nel caso, darne comunicazione al Segretario Provinciale o all'Organo superiore.

Art. 21 – Il Responsabile degli Enti Locali Provinciali

1. Il Responsabile degli Enti Locali, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale.
3. E' membro, con diritto di parola, del Consiglio Direttivo.
4. Le sue competenze sono:
 - Conservare gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega Nord eletti o nominati negli Organi istituzionali. Inviare gli aggiornamenti al Responsabile degli Enti Locali Nazionale entro 5 (cinque) giorni dalla modifica;
 - Verificare la pratica attuazione delle disposizioni del Segretario Nazionale trasmesse tramite il Responsabile degli Enti Locali Nazionali;
 - Promuovere le iniziative politiche del Movimento presso gli eletti nelle istituzioni, sia quando costituiscono forza di opposizione sia quando sono forza di maggioranza;
 - Convocare, almeno una volta ogni due mesi, i Responsabili degli Enti Locali Circostrizionali, per concordare l'attuazione delle direttive politiche, individuando le necessarie iniziative comuni, relazionando, entro 5 (cinque) giorni dalla riunione, al Responsabile Enti Locali Nazionale;
 - Coordinare le proposte politiche di interesse provinciale dei Sindaci e dei Capigruppo Consiliari.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. La durata in carica degli Organi della Sezione Provinciale, potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Federale sino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, in caso di consultazioni elettorali o in casi di assoluta necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Federale, allo Statuto della Nazione e al Regolamento Federale.